

La presente deliberazione viene affissa il 10 AGO. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 458 del 04 AGO. 2010

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- Sez. Lav.- - Provincia di Benevento c/ Audi Nicolina - Appello sentenza Trib. Lav. Bn n. 2765/010 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno quattro del mese di Agosto presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Anna Chiara Palmieri	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso in appello notificato il 04/07/2010 la sig.ra Audi Nicolina conveniva in giudizio questa Amministrazione per la declaratoria del demansionamento e danno professionale nonché del mobbing e per il risarcimento del danno connesso; in esito a costituzione in giudizio dell'Ente a mezzo difensore esterno con sentenza Tribunale Lav. Bn n. 2765/010 il Tribunale Lavoro accoglieva la domanda di demansionamento disponeva la reintegrazione nella qualifica di appartenenza, dichiarava la sussistenza mobilizzante e

condannava questa Amministrazione al risarcimento dei danni come quantificati oltre le spese;

Con determina n. 600/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. Lav. da Provincia di Benevento Audi Nicolina c/ in appello alla sentenza Tribunale Lav. Bn n. 2765/010 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 600/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.600/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da Prov. Bn c/ Audi Nicolina con ricorso notificato il 04/07/2010 avverso la sentenza Tribunale Lav. Bn n. 2765/010;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

~~IL PRESIDENTE~~
~~(Prof. Aniello Cimatile)~~
~~(Avv. Antonio BARBIERI)~~

N. 597 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 10 AGO. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
((Dott. Claudio UCCELLETTI))

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 AGO. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

Il 4 OTT. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
((Dott. Claudio UCCELLETTI))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 21 AGO. 2010.

- ⊗ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 14 OTT. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
((Dott. Claudio UCCELLETTI))

Copia per
 2 SETTORE AA.U. e Org. Pers.
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conferenze Capigruppo

il 20/6 prot. n. _____
 il 11.8.10 prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.850 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2005, udienza di discussione del 14.06.2010, vertente

TRA

Audi Nicolina, nata a Chiazzo (CE) il 03.02.1952, elettivamente domiciliato in Cerreto Sannita alla via Mazzarella n.57, presso lo studio dell'Avv.F. Gagliardi, unitamente all'Avv. G. Grasso e F. Zarone che la rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla via Goduiti n.12, presso lo studio dell'Avv.A. Ferrara che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa previa determina del 26.09.2005

RESISTENTE

CONCLUSIONI All'odierna udienza i procuratori delle parti concludono come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l'08.02.2005 Audi Nicolina esponeva, in qualità di dipendente dell'Amministrazione Provinciale fin dall'01.02.1979, di aver subito, nel corso del rapporto, numerosi mutamenti d'incarico, anche demansionanti, oltre a continui comportamenti mobbizzanti. Concludeva chiedendo accertarsi dette violazioni, condannando l'Amministrazione Provinciale ad adibire la ricorrente alle mansioni con cui era stata assunta (capo archivio o mansioni equivalenti), ad impedire le condotte persecutorie o discriminatorie con condanna a risarcire €5.000,00 a titolo risarcimento danni per lesioni alla professionalità, €2.000.000 a titolo di risarcimento del danno biologico, €500.000 ed €1.000.000 a titolo di danno morale, €350.000 a titolo di danno da violazione della privacy o alle somme ritenute eque dal Giudice, oltre al pagamento

850/09
2765/10
13243/10



2815

delle spese di lite.

Preliminarmente dev'essere esaminata la questione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione provinciale.

In merito va esaminata l'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ritenuto che il frazionamento delle questioni e quindi della giurisdizione "è inevitabile quando il diritto soggettivo dell'impiegato nasca direttamente dallo svolgimento del rapporto"

"Quando invece la causa petendi dell'azione giudiziaria esercitata dall'impiegato si fondi su una situazione di fatto permanente, quale una situazione dannosa" le conclusioni sono diverse e il criterio di economia dei giudizi non trova ostacoli. "Il detto criterio d'economia, aderente all'art. 24 Cost. e idoneo ad evitare il contrasto di giudicati in ordine a pretese eguali nel contenuto, seppure differenziate ratione temporis, comporta che, ove la pretesa del dipendente abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si debba aver riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento di cessazione della permanenza". Applicando tale principio, poiché quando era stata proposta la domanda giudiziaria "l'omissione, asseritamene illegittima, permaneva", la Corte ha ritenuto che la giurisdizione fosse integralmente del giudice ordinario.

Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni unite con l'ordinanza 20 giugno 2002, n. 14835 ed è stato condiviso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 4781).

Nel caso in esame il comportamento produttivo del danno, pur se iniziato prima del luglio 98, è un comportamento permanente, in ordine al quale si ipotizza l'attuale vigenza. Pertanto persistendo il comportamento illecito fino all'attualità, in base al criterio interpretativo tracciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, la giurisdizione è interamente del giudice ordinario.

Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

L'odierna controversia attiene essenzialmente a due profili. Il primo relativo al tardivo trasferimento, nell'ambito della mobilità per compensazione, dalla sede di Caserta a quella di Benevento nonché il demansionamento, il secondo alla domanda di risarcimento danni non patrimoniali cagionati dalla condotta mobbizzante del datore di lavoro, anche con riferimento alla violazione della privacy.

Quanto al primo profilo vi sono, in ordine alla tardiva attivazione della mobilità per compensazione, le dichiarazioni dei testi Muollo e Acampora, i quali smentiscono un intento persecutorio nello

svolgimento della procedura di mobilità. Infatti il teste Muollo Sergio riferisce che l'Audi arrivava a Benevento beneficiando della "mobilità per compensazione", che non veniva frapposto alcun ostacolo al suo trasferimento, che il passaggio di qualifica da ragioniere a istruttore amministrativo non era stato possibile per carenza di contabili. Dichiarò, in ordine ai successivi trasferimenti, che i vari passaggi di settore erano avvenuti sempre su sua richiesta. Le circostanze in ordine alla mobilità, trovano conferma nelle dichiarazioni rese da Acampora Ernesto, fruitore della stessa procedura di mobilità avendo richiesto lo scambio con l'Audi per arrivare alla sede di Caserta, che denuncia analoghe lungaggini, dipendenti essenzialmente dall'amministrazione provinciale di Benevento.

Agli atti vi è tutta la documentazione relativa, dalla quale si evince che effettivamente le domande contestuali dell'Audi e dell'Acampora risalgono al 03.03.1995 mentre il trasferimento avveniva solo a decorrere dal 02.01.1998. Ciò nondimeno non si ravvisa in tale procedura alcun intento persecutorio, ma esclusivamente titubanze dell'amministrazione motivate dal dubbio circa la diversità di profilo professionale tra i due (V. in particolare il verbale di conferenza di servizio del 04.01.1996).

Quanto, invece, al demansionamento, l'Audi arrivava a Benevento, su sua richiesta e scambiando il proprio profilo professionale con l'Acampora (e proprio a tale scambio di profilo atenevano i dubbi dell'amministrazione), inserendosi sul posto vacante di "ragioniere" previsto in pianta organica presso il Settore Tecnico. Quindi, sulla base della disponibilità da Lei espressa, la ricorrente con delibera n.18360 del 28.06.99, veniva assegnata provvisoriamente e nelle more dell'approvazione del P.E.G. 99 (fino al 31.12.99), presso il Settore legale con la mansione di istruttore delle pratiche di contenzioso amministrativo, giugizi penali e costituzioni parti civili nonché esecuzioni attive e passive.

Successivamente l'Audi, avanzava in data 10.05.2001, domanda di utilizzo nell'area amministrativa, rinunciando al profilo dell'Area Economico -Finanziaria (successivamente, n data 09.05.2001, revocava la domanda ribadendo la rinuncia al profilo), domanda rigettata per indisponibilità di posti. Quindi, in data 17.07.2001, veniva trasferita al Museo con la qualifica di Segretario economo.

Dalla lettura della documentazione allegata nonché dall'esito delle prove orali, emerge che i vari trasferimenti, oltre che compatibili con la qualifica di appartenenza, avvenivano su richiesta della stessa Audi

o, comunque con il suo consenso. Ciò che, invece, emerge è che, pur se siamo in presenza di una serie di trasferimenti a domanda e con il conferimento di qualifiche astrattamente rientranti nella categoria di appartenenza, dalla prova per testi è emerso che l'Audi veniva adibita sostanzialmente all'effettuazione di fotocopie ed all'apposizione del protocollo e privata, spesso, anche delle mansioni sue proprie rimanendo in posizione di sostanziale inattività. Vi sono in atti vari provvedimenti con i quali i dirigenti (nella persona di Taranto Patrizia e Velleca Luigi), nominavano altro dipendente perché svolgesse mansioni precedentemente ricoperte dall'Audi (V. nomina Avitabile Gabriele del 06.05.2004, Mascia Adelina).

Ciò posto e come più avanti si preciserà, non può esserci dubbio ed appare ictu oculi l'evidenza del demansionamento subito dall'Audi, consistito nel privarla totalmente dei suoi compiti, nel contesto di una condotta mobbizzante tenuta sia dai superiori che dal personale.

In ordine a tale demansionamento rientrante in un più vasto ambito di comportamenti vessatori e persecutori, l'Audi avanza una domanda di risarcimento danni, distinta in danno biologico, danno morale e danno alla professionalità, configurando nel comportamento datoriale una condotta mobbizzante.

Ciò premesso,, va chiarito che il c.d. "mobbing" si identifica in atti e comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione psicologica, posti in essere dai colleghi, il c.d. "mobbing" orizzontale, e/o dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici, il c.d. "mobbing" verticale, nei confronti di un dipendente, individuato come la vittima; atti e comportamenti intenzionalmente volti ad isolarla ed emarginarla nell'ambiente di lavoro, e spesso finalizzati ad ottenerne l'estromissione attraverso il licenziamento ovvero inducendola a rassegnare le dimissioni, il c.d. "mobbing" strategico o bossing. L'effetto di tali pratiche di sopruso è di provocare nel soggetto "mobbizzato" uno stato di disagio psicologico e l'insorgere di malattie psicosomatiche classificate come disturbi di adattamento e, nei casi più gravi, disturbi post - traumatici da stress.

Invero il diritto al risarcimento è subordinato alla sussistenza dei presupposti rispettivi - almeno in parte diversi - della responsabilità civile, contrattuale oppure extra contrattuale (vedi, per tutte, Cass. n. 16250, 2357/2003, 15133, 1114/2002). Infatti la colpa risulta, bensì, essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile, ma - solo per quella contrattuale - vige il regime particolare (previsto dall'art. 1218 c.c.) per la ripartizione dell'onere

probatorio (vedi, per tutte, Cass. n. 16250/2003, 15133/02, 12763/98).
Vige, però, la presunzione legale di colpa - stabilita (dall'art. 1218 c.c., cit.) a carico del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di sicurezza (di cui all'art. 2087 c.c., cit.) - presunzione che deroga, parzialmente, il principio generale (art. 2697 c.c.), che impone - a "chi vuoi fare valere un diritto in giudizio" - l'onere di provare i "fatti che ne costituiscono il fondamento".
Non ne risulta, tuttavia, una ipotesi di responsabilità oggettiva, nè la dispensa, da qualsiasi onere probatorio, del lavoratore danneggiato: Questi, infatti, resta gravato - in forza del ricordato principio generale (art. 2697 c.c., cit., appunto) - dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonchè il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre esula dall'onere probatorio a carico del lavoratore - in deroga, appunto, allo stesso principio generale - la prova della colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento (come ad ogni altro rimedio contro il medesimo inadempimento).
E' lo stesso datore di lavoro, infatti, ad essere gravato (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) - quale "debitore", in relazione all'obbligo di sicurezza, appunto - dell'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento.

In altri termini, la prova sull'imputazione materiale e su quella psicologica del danno (secondo una classica bipartizione dottrina) - anzichè essere concentrata sul lavoratore (come, in genere, sul creditore) danneggiato, che agisca per ottenere il risarcimento - risulta ripartita, in ipotesi di responsabilità contrattuale appunto, tra lo stesso lavoratore (ed, in genere, creditore) e, rispettivamente, il datore di lavoro (ed, in genere, il debitore).
A tale fattispecie può essere assimilata la responsabilità del datore di lavoro per danno da mobbing, configurandosi il danno derivato come discendente da inadempimento dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.).

Il concetto di mobbing emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale, sentenza in data 19 dicembre 2003, n. 359 che ha chiarito come - pur in assenza di una specifica disciplina a livello di normazione di rango primario - per quel che riguarda gli atti interni statali, l'inserimento del 'mobbing' trova conferma sia nel punto 4.9 del d.P.R. 22 maggio 2003, con il quale è stato approvato il Piano sanitario nazionale 2003-2005, sia nel punto BS11 della delibera, sempre del 22 maggio 2003, contenente l'accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome sul "bando di ricerca

finalizzata per l'anno 2003 per i progetti ex art. 12-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502". Ma già, in precedenza, per quel che riguarda gli atti comunitari, la risoluzione del Parlamento europeo n. AS-0283/2001 del 21 settembre 2001, avente ad oggetto "Mobbing sul posto di lavoro", al punto 13, esortava la Commissione ad "esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il campo di applicazione della direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro oppure di elaborare una nuova direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle molestie (...)".

E la richiamata sentenza del giudice di legittimità delle leggi - dopo aver osservato che la giurisprudenza ha, prevalentemente, ricondotto le concrete fattispecie di "mobbing" nella previsione dell'art. 2087 c.c. (v. in tema, Cass. n.143/2000, in motiv.) - ha affermato che "la disciplina del mobbing, valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento civile (art. 117, co. 2, Cost.) e, comunque, non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3, co. 1, Cost.)".

Pertanto, il mobbing deve trovare riconoscimento nell'alveo della responsabilità contrattuale con riferimento alle previsioni di cui all'art.2087 c.c. ovvero con la ripartizione dell'onere della prova come sopra descritto.

Ciò premesso, occorre valutare l'esito della prova per testi. A parere di questo Giudice la prova ha fornito un esito del tutto univoco in quanto, a fronte delle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro della ricorrente Audi, presenti ai fatti denunciati, che confermano integralmente la prospettazione contenuta nel ricorso, vi sono le dichiarazioni di alcuni dirigenti che, pur non negando quanto rappresentato, si trincerano dietro una serie di "non ricordo", rappresentando, peraltro, una realtà del tutto in contrasto con le risultanze documentali in atto.

Sul punto, particolarmente esaustiva e particolareggiata, la dichiarazione resa dalla teste Fornari Rita, dipendente dell'amministrazione e collega della ricorrente a decorrere dal 1998 presso il settore Patrimonio. La teste conferma la rivalità insorta con la dipendente Fucci la quale sottraeva all'Audi il lavoro del protocollo e le fotocopie lasciandola completamente inoperosa. chiudeva a chiave le porte del settore patrimonio non consentendo l'accesso alla ricorrente, le interdiva l'uso del computer apponendo un cartello con il divieto espresso per l'Audi. La teste riferisce che la situazione peggiorava ulteriormente con l'avvento della sig. D'Agostino, a decorrere dall'inizio dell'estate 1999, in quanto

quest'ultima era molto affiatata con la Fucci ed insieme vessavano la ricorrente quotidianamente, privandola del computer, del telefono, del materiale di cancelleria. La teste aggiunge che di tali comportamenti venivano avvisati l'Ing. Fuschini e l'Ing. Melillo, il quale ultimo testualmente diceva "cercarti un altro posto perché qui non sei ben voluta". Conferma che, con il passaggio all'ufficio legale, la situazione, rimaneva invariata, che i colleghi le nascondevano le pratiche, non le facevano copia degli atti e si rifiutavano di aiutarla.

La teste, trasferita presso il Museo in data 01.09.99, riferisce che, quando dopo circa un anno anche l'Audi veniva trasferita presso il Museo- Biblioteca, le cose non miglioravano in quanto la dipendente D'Agostino tornava anch'ella presso il Museo e si coalizzava con altra dipendente, Lapalorcia Maria Rosaria, ostile all'Audi perché interessata al posto da lei ricoperto, continuando ad offenderla quotidianamente con appellativi ignominiosi. Riferisce che, in un'occasione, l'Audi aveva un malore e che, insieme ad altro collega, la accompagnava in ospedale con la conseguenza che D'Agostino e Lapalorcia segnalavano alla dirigente il loro abbandono del posto di lavoro. Indica anche il sig. Romano, come dipendente che maltrattava l'Audi, appellandola con i peggiori epiteti e raccontando particolari della sua vita privata, fino a relegarla in una stanza sudicia, piena di libri e priva di strumenti di lavoro, impedendole, in una occasione, di svolgere qualsiasi attività. Conferma che D'Agostino e Lapalorcia fumavano in sua presenza e che Avitabile, Possemato e Nazzaro la ridicolizzavano.

Analoghe circostanze vengono raccontate dal teste D'Anna Vincenzo il quale, in quanto membro della RSU, riferisce che venivano frapposti ostacoli insistenti al trasferimento dell'Audi, che non veniva messa in condizioni di lavorare e che era "parcheggiata" e totalmente inattiva. Conferma che veniva costantemente umiliata ed offesa da colleghi e superiori, di avere informato lui stesso i superiori senza ottenere alcuna iniziativa o provvedimento e ciò fino al 01 gennaio 2000, epoca in cui si trasferiva ad altra amministrazione. Conferma, avendo continuato a frequentare gli uffici della Provincia, che quando veniva trasferita all'Ufficio legale il dirigente, nella persona dell'Avv. Luigi Giuliano le diceva che non c'era alcuna postazione di lavoro e poteva trovare posto solo vicino al bagno.

Conforme Tizzanino Antonio che riferisce l'episodio del malore, l'uso come ufficio del laboratorio tecnico e gli scontri tra il personale, sia pure per sentito dire.

Conforme Colarusso Alfonsina che, in qualità di dirigente risorse umane dal luglio 2001, conferma di aver ricevuto le comunicazioni

dell'Audi circa comportamenti persecutori, riferisce di non essere a conoscenza di alcuna iniziativa conseguente.

Conferma le circostanze rappresentate nel ricorso anche la teste Fornari Saletta, frequentatrice degli uffici della Provincia da otto nove anni con frequenza di una volta ogni venti giorni, che dichiara di essere stata presente alla richiesta dell'Audi rivolta al Melillo, di poter duplicare le chiavi di accesso al proprio ufficio, richiesta che veniva categoricamente rifiutata con la frase "Lei qui non è gradita; , perché non trova sistemazione da altra parte?". La teste riferisce che veniva derisa dai dipendenti Comoletti, Campana e Fucci, che la trovava in stato di prostrazione ed in lacrime a seguito dello spoglio di ogni arredo del suo ufficio, relegata, presso la Biblioteca, in un ufficio polveroso, sporco e maleodorante, isolata da tutti gli altri dipendenti e totalmente inoperosa.

Ancora La Pietra Genoveffa che conferma che la ricorrente veniva utilizzata solo per fare fotocopie e gestire il protocollo, che non partecipava a progetti, veniva privata di computer e scrivania e soffriva per i comportamenti di superiori e colleghi che si accanivano contro di lei costantemente.

Ulteriore conferma nelle deposizioni rese dal teste Velleca Luigi il quale dichiara che in data 12.11.2001, 06.06.2002, 03.06.2002 e 28.05.2002 veniva documentalmente informato dall'Audi del fatto che D'Agostino Anna strappava il foglio di presenza da lei sottoscritto. Nega di aver tenuto comportamenti vessatori o di aver assistito a tali comportamenti, non ricorda le ulteriori circostanze che gli vengono rappresentate.

Totale conferma delle circostanze rappresentate in ricorso si ritrovano anche nelle dichiarazioni rese da Moccia Bruno, marito della ricorrente, che pur se evidentemente interessato all'esito della vicenda in quanto legato da uno stretto vincolo all'Audi, rappresenta circostanze in tutto sovrapponibili a quelle già emerse da tutte le altre dichiarazioni.

Di segno parzialmente diverso la deposizione del teste Melillo Valentino il quale riferisce che la Audi svolgeva attività amministrativa, che partecipava alla redazione di delibere. Non ricorda che le siano stati sottratti pratiche o strumenti di lavoro, non ricorda l'episodio delle chiavi, non ricorda comportamenti persecutori o vessatori. Analoga la dichiarazione resa da Galasso Elio il quale dichiara di non essere a conoscenza di comportamenti vessatori ma solo di screzi tra colleghi. Riferisce, però, che l'Audi comunicava in maniera generica di "fatti lesivi verificatisi durante l'espletamento della propria attività lavorativa", documento che il

teste trasferiva al dirigente responsabile nella persona della Dott.ssa Taranto. Conferma gli spostamenti di ufficio ma li addebita ai lavori di ristrutturazione in corso. Esclude di aver posto in essere alcun comportamento vessatorio o che il sig. Romano avesse sottratto mansioni all'Audi.

Infine Taranto Patrizia, responsabile del settore, la quale riferisce di aver ricevuto le lamentele scritte dell'Audi ma di aver ritenuto risolto ogni conflitto perché rassicurata sul punto dal Galasso. Quanto agli altri punti del ricorso, la teste oppone un pervicace "non ricordo", anche laddove le vengono sottoposte missive scritte inviatele dall'Audi e regolarmente protocollate.

Uguualmente vaga e lacunosa la dichiarazione resa da Sessa Sabato il quale riferisce in ordine a non meglio precisate mansioni che lui stesso attribuiva all'Audi e dichiara di non ricordare se faceva fotocopie né di contrasti con il personale dei quali l'Audi lo metteva al corrente.

Ne consegue che, stante l'esito del tutto univoco della prova, non residua alcun dubbio circa la veridicità dei fatti descritti in ricorso. Tutti i testi escussi, fatta eccezione per quelli che dichiarano di nulla ricordare ma che comunque non smentiscono (quelli che - peraltro - dagli atti risultano protagonisti di alcuni degli episodi contestati), confermano il pervicace comportamento persecutorio tenuto dai colleghi dell'Audi, pur nell'alternarsi dei reparti, perpetrati fino al punto da coprire la ricorrente di parole scurrili ed offensive oltre che di atteggiamenti derisori e ridicolizzanti, con la passiva compiacenza dei diretti superiori.

Peraltro, anche dagli atti allegati al fascicolo di parte ricorrente emerge la conferma di quanto sostenuto in ricorso e di quanto dichiarato dai testi. In particolare vi sono le note scritte inviate dall'Audi a tutti i dirigenti e trasmesse - in alcuni casi - anche alla Procura della Repubblica, dalle quali emerge la particolare situazione di conflittualità culminata in episodi particolarmente gravi che comportavano il ricovero al Pronto Soccorso (referti in atti), all'esito dei quali non risulta alcun tipo di provvedimento della Dirigenza. Vi è agli atti del fascicolo di parte resistente, solo la missiva in data 17\24.04.2003, con la quale il direttore Galasso Elio rispondeva in merito all'assegnazione di mansioni al sig. Romano Osvaldo ed all'individuazione dell'ufficio dell'Audi nonché alcune risposte relative alle mansioni assegnate ed al rifiuto della settimana corta, ritenuta incompatibile con l'orario di lavoro della struttura di assegnazione. Nessun altro atto di indagine o provvedimento è stato assunto dalla dirigenza, a fronte di innumerevoli richieste di

intervento avanzate per iscritto dalla ricorrente.

Tale comportamento omissivo, senza dubbio, ha contribuito ad alimentare le condotte persecutorie, determinando una precisa responsabilità; difatti è noto che oltre che da condotte attive, la condotta mobbizzante può conseguire anche da condotte omissive, ugualmente riprovevoli e censurabili. Il fascicolo di parte ricorrente è pieno di note trasmesse dall'Audi, ciascuna caratterizzata dalla rappresentazione di contrasti particolarmente acuti che, senza dubbio meritavano particolare attenzione e cura dei diretti superiori. In particolare, con la nota del 12.11.2007, l'Audi sottoponeva il problema della sottrazione e distruzione del foglio di presenza sottoscritto, comportamento vessatorio perdurante - a dire dell'Audi - già da oltre due mesi. Con quella dell'11.04.2003 la sottrazione della postazione di lavoro, nuovamente sottratta successivamente (nota del 28.05.2003) con attribuzione di una stanza ingombra di vecchi libri, maleodorante e sporca (cui faceva seguito una verifica ASL/ISPEL in ordine alla quale non si conoscono gli esiti), con la nota del 30.05.2003 chiedeva conferma del divieto a trattenersi in biblioteca durante l'intervallo e con numerose altre note evidenziava comportamenti irrispettosi tenuti da altri dipendenti o conflitti in termini di competenze e mansioni, concessione di ferie, mancato rispetto del divieto di fumo.

Tale comportamento persecutorio posto in essere dall'amministrazione mediante i dirigenti ed il personale dipendente (mobbing verticale ed orizzontale), connota senza dubbio un comportamento mobbizzante, nell'accezione di cui sopra. Da ciò consegue l'accoglimento la domanda di risarcimento danni e ciò sia con riferimento al mobbing che al comportamento illegittimo tenuto dal datore (vessazioni protrate e continuate), causativo di un danno non patrimoniale e cioè sia un danno biologico che un danno morale che un danno da perdita della professionalità.

Tale danno, quanto al danno biologico, emerge anche dalle dichiarazioni rese dal teste Nolfi Giovanni che, in qualità di psichiatra, ha constatato e certificato che l'Audi era affetta da disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, distomia, ritenendo tali disturbi in connessione causale con le vicende lavorative raccontate dalla paziente (così confermando l'esito della perizia di parte in atti che indica come punteggio per la Valutazione Globale del Funzionamento 45, in linea con i certificati redatti dal dipartimento di salute mentale che, nel corso degli anni dal 2004 all'attualità ha indicato un punteggio oscillante da 40 a 50).

Pertanto, posto che la lavoratrice ha fornito adeguata prova anche in

ordine all'intento persecutorio, requisito indispensabile alla configurazione del comportamento datoriale come mobbizzante, e volto ad isolare ed emarginare il lavoratore. Dall'esame delle risultanze processuali tale intento persecutorio emerge in modo esplicito in quanto la condotta posta in essere dalla Provincia, di tale inerzia ed indifferenza, per la sua assoluta ingiustificatezza e pretestuosità può trovare spiegazione solo con un l'intento di colpire il lavoratore, mortificandolo mediante la totale privazione di qualsiasi mansione e tollerando condotte degli altri dipendenti chiaramente persecutorie.

Peraltro la lavoratrice ha fornito la prova del "demansionamento" in concreto e della sua assoluta mancanza di giustificazione e motivazione, dovendosi evincere da tale illegittimità anche un globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro", consistito in una serie di comportamenti ed episodi vessatori, verificatisi nell'ambito lavorativo, e ciò con riferimento sia al datore di lavoro che ai suoi collaboratori, in ordine ai quali il datore è ugualmente responsabile in virtù della richiamata norma dell'art. 2087 c.c. (sulla tutela delle condizioni di lavoro), che obbliga l'imprenditore ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che sono necessarie a tutelare "l'integrità fisica e la personalità morale" del prestatore di lavoro, sia in base ai richiamati principi di cui agli artt. 117, co. 2, e 2 e 3, co. 1, Cost, con particolare riguardo alla salvaguardia sul luogo di lavoro della "dignità" e dei "diritti fondamentali" del lavoratore. Pertanto non può che essere accolta la domanda di risarcimento danni e ciò con riferimento al mobbing, causativo di un danno non patrimoniale e cioè sia un danno biologico che un danno morale che un danno da perdita della professionalità.

In ordine al "nesso causale" tra la condotta lesiva e l'insorgenza della denunciata patologia ansioso-depressiva (con lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore) risulta, inequivocabilmente, dalla relazione di consulenza che i comportamenti accertati erano astrattamente idonei a determinare l'insorgere della patologia. Detta patologia ha determinato postumi permanenti, come quantificati dal c.t.u. la cui relazione questo Giudice intende fare propria in quanto corretta e scevra da vizi, nel 25%.

Pertanto spetta al ricorrente un risarcimento per danno biologico pari ad €85.231,00 (valore del punto €3.381,67 x 25). Quanto al danno alla professionalità lo stesso, tenuto conto che la ricorrente è stata totalmente privata delle mansioni rimanendo in uno stato di quasi totale inattività con evidente perdita totale delle conoscenze acquisite, appare equo determinarlo nella metà del danno biologico ovvero in

€42.615,50.

In fine, non vi è dubbio, che ricorra anche il danno morale\esistenziale tenuto conto della evidente ed indubbia mortificazione inflitta alla lavoratrice ed alle normali ripercussioni che detto stato hanno comportato anche nel suo rapporto familiare. Tale danno può essere determinato equitativamente in un terzo del danno biologico e quantificata in €28.410,33.

Quanto al demansionamento, posto che la qualifica attribuitale appare conforme alla quella di appartenenza, deve farsi ordine all'amministrazione di attribuirle in concreto le mansioni collegate alla qualifica, stante il concreto svuotamento delle mansioni esercitate.

Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo con distrazione.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Audi Nicolina in data 08.02.2005 nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda relativa al demansionamento e, per l'effetto, dispone la reintegrazione della ricorrente nelle mansioni relative alla qualifica di appartenenza;

2) dichiara la sussistenza di una condotta mobbizzante ai danni di Audi Nicolina e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione provinciale al risarcimento del danno biologico quantificato all'attualità in €85.231,00, al danno per la perdita della professionalità quantificato in €42.615,50 ed al danno morale\esistenziale quantificato in €28.410,33, già all'attualità oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo;

3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio ed al giudizio cautelare che liquida in complessivi €8325,00, di cui €4925,00 per onorario, €2475,00 per diritti ed €925,00 per spese forfetarie, oltre I.V.A. e cpa ed €600,00 per il cautelare con distrazione, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico del resistente.

Così deciso in Benevento il 14.06.2010

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)



RELAZIONE
990/1003
2-6-10
Zarone

